

LOTTO _6_

**COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' AMBIENTALE E
INQUINAMENTO**

CIG: 8297497F1F



Tra: ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
con sede in: Via del Gazometro, 9
57122 LIVORNO
Partita I.V.A./C.F.: 01177760491
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

*POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA'
AMBIENTALE E INQUINAMENTO
Nr.*

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30.07.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30.06.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30.06 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: ATI Willis Italia S.p.A. / Assiteca S.p.A.

SOMMARIO

DEFINIZIONI:	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	7
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	7
Art.1 Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta	7
Art.2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione	7
Art.3 Gestione della Polizza	8
Art.4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	8
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	8
Art.6 Interpretazione della Polizza.....	8
Art.7 Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	9
Art.8 Ispezione dei beni assicurati.....	9
Art.9 Limite massimo d'indennizzo	9
Art.10 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	9
Art.11 Oneri fiscali.....	9
Art.12 Foro competente	9
Art.13 Rinvio alle norme di legge.....	9
Art.15 Trattamento dei dati	10
Art.16 Tracciabilità dei pagamenti	10
Art.17 Coassicurazione e Delega	10
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	10
Art.18 Obblighi del contraente – Denuncia del sinistro	10
Art.19 Diritto di surrogazione dell'Assicuratore.....	11
Art.20 Recesso in caso di Sinistro.....	11
Art.21 Rendicontazione sinistri	11
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE.....	12
Art.22 GARANZIA A) - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO.....	12
Art.23 Oggetto dell'Assicurazione garanzia A	12
Art.24 Inizio e termine delle garanzie.....	12
Art.25 GARANZIA B) ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	12
Art.26 Oggetto dell'Assicurazione garanzia B	13

Art.27 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento.....	13
Art.28 Condizioni di Assicurazione.....	13
Art.29 Pluralità di autori del danno	13
Art.30 Esclusioni comuni a tutte le Sezioni	14
Art.31 Esclusioni Garanzia A – Assicurazione della RC Inquinamento	14
Art.32 Esclusioni Garanzia B) Assicurazione delle spese legali per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.33 Amianto.....	15
Art.34 Beni All'interno Dello Stabilimento Assicurato	15
Art.35 Operazioni di Carico e Scarico effettuate con Mezzi meccanici presso Terzi	15

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione Il contratto di assicurazione;

Bonifica Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

Condizioni originarie Le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il **Danno Ambientale**;

Contraente Il soggetto che stipula l'Assicurazione;

Danno Ambientale Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;

Elemento interrato Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;

Franchigia Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Inquinamento Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;

Interventi di Bonifica Ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi e le attività di caratterizzazione e/o progettazione e l'analisi di rischio;

Massimale La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;

Matrici ambientali Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

Messa in sicurezza d'emergenza Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

Periodo di assicurazione Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;

Polizza Il documento che prova l'Assicurazione;

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

Ripristino post Bonifica Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamente degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

Ripristino del Danno Ambientale Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;



- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;

- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

Risorse Naturali

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo;

Scoperto Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Servizi naturali Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

Società L'impresa assicuratrice;

Spese Le Spese effettivamente sostenute;

Stabilimento Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art.1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.07.2020, e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023, con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

I premi di polizza saranno pertanto suddivisi come segue:

1 rata	30/07/2020-30/06/2021
2 rata	30/06/2021-30/06/2022
3 rata	30/06/2022-30/06/2023

Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti, contraente e società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio spettante entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.



Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art.3 GESTIONE DELLA POLIZZA

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso, che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, ne' la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo..

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio .

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.6 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA



In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato/Contraente è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.8 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente

Art.12 FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato

Art.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.14 ESTENSIONE TERRITORIALE



L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art.15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.16 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente alla registrazione e denuncia ne abbia avuto conoscenza attraverso una comunicazione scritta anche a mezzo mail.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;

- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società. In caso di Furto la denuncia deve essere effettuata alle Autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell' Assicurato:

1. di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Società, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni;
2. di proseguire la propria attività;
3. di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art.19 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL' ASSICURATORE

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti a favore dell'Assicurato, e quindi la Società terrà indenne il medesimo indipendentemente dal diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., che potrà essere esercitato qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Art.20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro e sino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art.21 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art.22 GARANZIA A) - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE GARANZIA A

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

a: morte e lesioni personali;

b: distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;

c: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso in qualità di Committente, per fatto di propri appaltatori.

Art.24 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente al 31/12/2001.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art.25 GARANZIA B) ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:



“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art.26 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE GARANZIA B

Fermo quanto previsto dall’Art. 25, la Società rimborserà all’Assicurato:

a: sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;

b: sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 18.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso in qualità di Committente, per fatto di propri appaltatori.

Art.27 SOTTOLIMITE SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito previsto nella scheda “Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento”.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art.28 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art.29 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

ESCLUSIONI

Art.30 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

a) *causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento, salvo che per attività di carico scarico eseguite presso terzi;*

b) *causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;*

c) *causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;*

d) *causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;*

e) *causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;*

f) *causati da amianto*

La presente esclusione f) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei alle circostanze.

g) *derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;*

h) *causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

i) *derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati;*

j) *causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;*

k) *derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;*

l) *derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;*

m) *derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);*

n) *causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;*

o) *causati da pozzi perdenti;*

2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art.31 ESCLUSIONI GARANZIA A – ASSICURAZIONE DELLA RC INQUINAMENTO

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*

b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;*

c) *i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;*



d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

GARANZIE OPZIONALI

Art.32 AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 30 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperti indicati nel frontespizio.

Spese di rimozione e smaltimento

S'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto entro il sottolimito indicato.

Art.33 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 31 Esclusioni lettera a), nei limiti ed alle condizioni stabilite alla presente polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/scoperto indicati nel frontespizio.

Art.34 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici

La presente estensione è prestata con il sottolimito e Franchigia/Scoperto indicati.



Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;

L’art. 14 s’intende abrogato e così sostituito:

“L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”

Art.35 Rc COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile e ambientale relativa alla committenza del trasporto di merci pericolose. Questa estensione copre i danni da inquinamento che, per responsabilità del committente, possano verificarsi durante il trasporto su gomma o ferrovia.

UBICAZIONI STABILIMENTO/I

- 1)
- 2)
- 3)...

FRANCHIGIE E SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia / Tipologia di danno	Massimo risarcimento per sinistro / per anno			
	in % sul danno	con il minimo di	con il massimo di	
Per ogni sinistro, se non diversamente convenuto	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 6.000.000,00
Per spese di bonifica e ripristino del danno ambientale	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 6.000.000,00
Per spese di bonifica per interventi interni allo stabilimento	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 1.200.000,00
Amianto	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 1.000.000,00
Beni All'interno Dello Stabilimento	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 2.000.000,00
Operazioni di carico e scarico presso terzi	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 3.000.000,00
Responsabilità committenza	10	€ 5.000,00	€ 50.000,00	€ 3.000.000,00

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Euro	..		
Totale premio imponibile	euro	...	
Imposte	euro	...	
Totale premio lordo annuo	euro	...	



PAGINE DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

PAGINE DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

Costituiscono parte integrante della presente polizze le seguenti Appendici:

APPENDICE n. 1 - VINCOLO DI INFORMATIVA A FAVORE DELLE BANCHE FINANZIATRICI

In relazione al Contratto di Finanziamento stipulato in data in data 18.12.2019 tra (1) ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ("Società Finanziata") e (2) Banca IMI e EIB European Investment Bank (di seguito "Banche Finanziatrici"), si prende atto che la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore delle Banche Finanziatrici e pertanto la Compagnia Assicuratrice, anche per conto delle eventuali Coassicuratrici, si obbliga per tutta la durata della polizza a rispettare le seguenti clausole:

Art.1 – Informazioni agli Assicuratori

La Compagnia Assicuratrice, anche per conto delle eventuali Coassicuratrici, dichiara di avere ricevuto dal Contraente tutte le adeguate informazioni per la quotazione ed assunzione del rischio oggetto della presente copertura.

La Compagnia Assicuratrice, anche per conto delle eventuali Coassicuratrici, dichiara inoltre che, per quanto a sua conoscenza, nulla è stato sottaciuto dal Contraente e/o dagli Assicurati con intento ingannevole a proprio danno.

Art.2 – Mancato o ritardato pagamento del premio

Fermo restando che le Banche Finanziatrici non saranno in alcun caso responsabili per il mancato pagamento dei premi previsti dall'assicurazione, restando tale obbligazione a totale carico del Contraente, si conviene quanto segue:

- La Compagnia Assicuratrice, anche per conto delle eventuali Coassicuratrici, si impegna a dare avviso scritto alla Banca Agente anche per conto delle Banche Finanziatrici, presso il domicilio sotto elencato, di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia, ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative



obbligazioni accessorie;

- l'Assicuratore si obbliga a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Entro tale termine le Banche Finanziatrici avranno la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, in luogo e per conto del Contraente stesso, restando inteso che, in caso contrario, le garanzie di polizza perderanno ogni efficacia dalla data di scadenza dell'ultimo periodo assicurativo per cui i premi dovuti risultino pagati.

Art.3 – Modifiche dell'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'Assicurazione che comportino:

- riduzioni o limitazioni alle garanzie, massimali e limiti di indennizzo, - incrementi degli scoperti e franchigie, non potranno essere effettuate senza il preventivo accordo scritto da parte della Banca Agente, anche per conto delle Banche Finanziatrici.

Art.4 – Cessazione dell'Assicurazione

L'Assicuratore dovrà informare la Banca Agente, anche per conto delle Banche Finanziatrici:

- con un preavviso di almeno 120 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni inclusa ogni inadempienza del Contraente che possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione, oltre a quanto previsto all' Art. 2- Mancato o ritardato pagamento del premio;

Art.5 – Domicilio

L'Assicuratore dovrà indirizzare tutte le comunicazioni dovute ai sensi della presente clausola di vincolo al seguente indirizzo presso la Banca Agente:

Riferimenti banca

Tale comunicazione sarà giudicata ricevuta quando:

(i) se per iscritto, al momento del ricevimento;

(ii) se via fax, alla data in cui è stato trasmesso, ma solo se:

(A) immediatamente dopo la trasmissione, il fax del mittente registra l'avvenuta ricezione corretta;

(B) la data di trasmissione e un normale giorno lavorativo nel paese del destinatario al momento della trasmissione ed è registrato come ricevuto prima delle 17.00 secondo l'orario del destinatario a quella data.

In mancanza di (A) e (B) si deve considerare come inviato il successivo giorno lavorativo nel paese del destinatario.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....



APPENDICE n. 2 - ESTENSIONE QUALIFICA ASSICURATO

In relazione al Contratto di Finanziamento stipulato in data 18.12.2019 tra (1) ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. ("Società Finanziata") e (2) Banca IMI e EIB (di seguito "Banche Finanziatrici"), resta inteso e convenuto che, limitatamente alle coperture previste dalla presente polizza ed alle condizioni tutte previste contrattualmente, vengano considerati quali Assicurati addizionali, oltre alla Contraente:

- le Banche Finanziatrici;
- l'Autorità d'Ambito;
- gli Enti Pubblici proprietari concedenti beni immobili ed impianti utilizzati ed in consegna alla Contraente.

Conseguentemente, la Società rinuncerà ad avvalersi del diritto di surrogazione, spettante ai sensi dell'art. 1916 del C.C., nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

.....

.....